



COMUNE DI CASCIAGO

Largo Alcide De Gasperi, 1
21020 Casciago (VA)

Revisore dei Conti – dott. Aurelio Cerioli

Verbale del Revisore dei Conti n. 16 del 4/7/2019

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale, ai sensi degli artt. 193, comma 2 e 175, comma 8 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

PREMESSA

In data 23/5/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con delibera n. 13 (verbale del revisore n. 12 del 22/5/2018).

In data 14/5/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (verbale del revisore n. 9 del 27/4/2019), determinando il risultato di amministrazione di euro 402.375,00 così composto:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| - fondi accantonati | per euro | 323.025,00; |
| - fondi vincolati | per euro | 36.474,32; |
| - fondi destinati agli investimenti | per euro | 35.734,81; |
| - fondi disponibili | per euro | 7.140,87. |

In data 3/7/2019, è stata sottoposta al sottoscritto Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria per l'esame dell'argomento di cui all'oggetto, ai fini del rilascio del parere richiesto in medesima data.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio** di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Il revisore rileva che il regolamento di contabilità dell'ente non prevede una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione e mantenere l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente, sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale, ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di delibera, sono allegati i seguenti documenti:

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio, rilasciata dai responsabili dei servizi;

- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Revisore dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi, le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per equilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione di bilancio di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del d.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti allegati e forniti dall'Ente, emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa, sia nella gestione di competenza che nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale relative all'arco temporale del triennio in questione, riepilogate per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 CASSA			
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	1.127.062,69		1.127.062,69
	ENTRATE			
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.494.987,18	260,00	3.495.247,18
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	204.888,78	3.000,00	207.888,78
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.049.362,94	474,00	1.049.836,94
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.071.066,19	- 42.000,00	1.029.066,19
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	685.000,00	21.800,00	706.800,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	671.409,26	21.800,00	693.209,26
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	450.000,00	-	450.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	506.945,92	-	506.945,92
	Sommano	8.133.660,27	5.334,00	8.138.994,27
	Totale generale Entrate	9.260.722,96	5.334,00	9.266.056,96
	SPESE			
1	<i>Spese correnti</i>	3.922.835,85	- 9.021,00	3.913.814,85
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.591.939,66	- 20.200,00	2.571.739,66
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	575.000,00	21.800,00	596.800,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	377.000,00	-	377.000,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	450.000,00	-	450.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	557.089,63	-	557.089,63
	Totale generale Spese	8.473.865,14	- 7.421,00	8.466.444,14
	FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31 DICEMBRE 2019	786.857,82	12.755,00	799.612,82

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo Cassa Iniziale	1.127.062,69			
Avanzo	0,00	319.215,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	576.927,66	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.495.247,18	2.847.753,00	2.122.028,00	2.124.028,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	207.888,78	175.951,00	172.351,00	172.351,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.049.836,94	529.464,00	282.090,00	282.090,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.029.066,19	998.900,00	1.032.800,00	584.900,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	706.800,00	596.800,00	120.000,00	375.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	693.209,26	596.800,00	120.000,00	375.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	506.945,92	488.000,00	488.000,00	488.000,00
TOTALE ENTRATE	9.266.056,96	7.579.810,66	4.337.269,00	4.401.369,00

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo	0,00	18.977,82	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.913.814,85	3.547.742,84	2.224.762,00	2.216.457,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.571.739,66	2.101.290,00	1.157.800,00	969.900,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	596.800,00	596.800,00	120.000,00	375.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	377.000,00	377.000,00	346.707,00	352.012,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	557.089,63	488.000,00	488.000,00	488.000,00
TOTALE SPESE	8.466.444,14	7.579.810,66	4.337.269,00	4.401.369,00
Fondo Cassa Finale	799.612,82			

Le variazioni deliberate sono pertanto così riassunte:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Maggiori entrate	€ 76.084,00	€ 0,00	€ 0,00
Minori entrate	€ 70.750,00	€ 0,00	€ 0,00
Differenza	+ € 5.334,00	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori spese	€ 49.952,54	€ 5.600,00	€ 1.500,00
Minori spese	€ 44.618,54	€ 5.600,00	€ 1.500,00
Differenza	+ € 5.334,00	€ 0,00	€ 0,00

Il Revisore, esaminata la proposta ricevuta dall'Ente corredata degli allegati di legge, attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che, con la variazione apportata in bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel, sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.127.062,69		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	102.457,66	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	18.977,82	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.553.168,00 0,00	2.576.469,00 0,00	2.578.469,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.547.742,84 0,00 66.750,00	2.224.762,00 0,00 72.500,00	2.216.457,00 0,00 76.350,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	377.000,00 0,00 0,00	346.707,00 0,00 0,00	352.012,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-288.095,00	5.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	276.345,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.250,00	15.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		42.870,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		474.470,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.192.500,00	1.272.800,00	1.334.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	10.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		596.800,00	120.000,00	375.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		8.250,00	15.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		2.101.290,00 0,00	1.157.800,00 0,00	969.900,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		596.800,00	120.000,00	375.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		596.800,00	120.000,00	375.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		276.345,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-276.345,00	0,00	0,00

Il Revisore Unico rileva che il DUP non viene modificato e rileva l'impatto delle variazioni, sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore prende atto che con le variazioni proposte, viene assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

- considerato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso del Responsabile del Servizio Finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della richiesta del parere;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;
- verificata che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è sostanzialmente conforme a quanto stabilito nel Documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 23.05.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- verificato lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- verificato che gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- verificata che le gestioni di "competenza" e di "cassa" relative alla Parte corrente e alla Parte in conto capitale del Bilancio, presentano una situazione di equilibrio;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa, garantiscono un Fondo di cassa finale non negativo;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio sia in conto competenza che in conto residui e raccomanda che una volta attuata la presente delibera, la stessa venga trasmessa al Tesoriere incaricato, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto.

Pandino, 4/7/2019

Il Revisore dei Conti - dott. Aurelio Cerioli


